

## **CORTE DI APPELLO DI GENOVA**

### **Sezione specializzata per i minorenni**

Pres. Rovelli, est. Sangiuolo - 25/11/04

Una coppia di coniugi otteneva decreto di idoneità all'adozione internazionale da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova il quale dichiarava gli esponenti idonei all'adozione di un minore di nazionalità straniera di età inferiore a quella del figlio primogenito della coppia, allo scopo di evitare l'insorgere di dinamiche conflittuali di competitività. I coniugi però da più di tre anni ospitavano presso di loro un bambino di nazionalità bielorusa di due anni più grande del figlio naturale della coppia, circostanza questa sempre manifestata chiaramente e positivamente valutata nella relazione dei servizi sociali, che sottolineava come i due bambini, nonostante la differenza di età, fossero molto vicini e - soprattutto - sono molto legati.

Avverso il provvedimento del TM i coniugi proponevano quindi reclamo, sul presupposto che nell'art. 6 e segg., e nei più specifici artt. 29 e segg. della l. 184/83, non esiste l'espressa previsione che, nel concedere la richiesta idoneità, si debba fare riferimento all'età di un figlio eventualmente già esistente nella coppia. La Corte d'Appello di Genova - Sezione specializzata per i minorenni, ha accolto il reclamo, non essendo stata in concreto accertata alcuna circostanza dannosa per il figlio naturale della coppia ed anzi essendo emersa una buona relazionalità tra i due minori, ed ha disposto la modifica del provvedimento, eliminando la limitazione apposta nella motivazione, che di fatto precluderebbe il perfezionamento del percorso adottivo già positivamente avviato.

Fonte: *AIAF Newsletter, supplemento telematico alla rivista dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, numero 2005/8-1giugno2005*